

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1/R.

**"Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)".**

(B.U. 31 gennaio 2008, n. 5)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;

Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-8114 del 28 gennaio 2008  
emana  
il seguente regolamento:

*Art. 1. (Modifica all'articolo 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)*

1. L'articolo 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11.

2. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

3. La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

4. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio."

*Art. 2. (Modifica all'articolo 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)*

1. L'articolo 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Progetti di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi)

1. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono disciplinate dal titolo IV bis del presente regolamento."

*Art. 3. (Inserimento del titolo IV bis nel regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R)*

1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, è inserito il seguente:

" Titolo IV bis. Operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

Capo I. Disposizioni comuni

Art. 21 bis. (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 38, comma 5 delle norme del Piano di tutela delle acque, disciplina:

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b);

b) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate operazioni soggette alla disciplina regionale.

2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:

a) tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

b) mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.

Art. 21 ter. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

c) autorità competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;

d) corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

f) magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);

g) morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e 182 giorni l'anno);

h) operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svassi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimpresso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle

dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;

i) operazioni di gestione ordinaria: le attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;

j) piena ordinaria: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni l'anno);

k) sfangamento o sghiaimento: operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;

l) spurgo: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;

m) svaso: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.

Capo II. Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

Art 21 quater. (Approvazione del progetto di gestione)

1. Il progetto di gestione è presentato all'autorità competente che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2. Il progetto di gestione è esaminato da una conferenza interna di servizi ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indetta dall'autorità competente e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.

3. Il progetto di gestione è in seguito trasmesso alla conferenza di servizi istituita nell'ambito della struttura regionale preposta agli sbarramenti per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.

4. Qualora il progetto di gestione comporti opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), oppure sia funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 4, della l.r. 40/1998, la conclusione positiva di tale procedura (fase di verifica e/o fase di valutazione) attivata dal proponente presso l'autorità competente, così come individuata ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 40/1998, è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

5. Per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un Sito di Importanza Comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la Conferenza interna dei servizi, di cui al comma 2, può richiedere l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente in materia.

6. Qualora necessario, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3 è acquisito il parere dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e dell'ente gestore dell'area protetta interessata.

7. Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogniqualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.

8. L'autorità competente ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:

- a) a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;
- b) per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;
- c) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
- d) nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici (articolo 12, legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37).

9. Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni ivi descritte, in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

10. Il gestore comunica all'autorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARPA nonché all'amministrazione preposta a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi di tali attività; durante tale periodo sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui devono essere effettuate le operazioni; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica via fax alle autorità precedentemente avvisate l'avvio delle manovre e dei lavori.

11. Per le dighe di cui all'articolo 91 del d.lgs. 112/1998, il progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del d.p.r. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

### Capo III. Operazioni soggette alla disciplina regionale

Art. 21 quinquies. (Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)

1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

- a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione di corsi d'acqua, bensì con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido;
- b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:
  - 1) siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;
  - 2) presentino scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;
  - 3) presentino scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione identificate ai sensi dell'articolo 23 delle norme del Piano di Tutela delle acque;
  - 4) presentino scarichi di fondo o paratoie che rimangano aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;
  - 5) presentino opere quali traverse con paratoie di ridotte dimensioni ed invaso limitato.

2. Qualora il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intenda o abbia necessità di effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 10.000 metri cubi, è tenuto, nel momento in cui si verifica tale esigenza, a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le

specifiche riportate all'articolo 21 septies, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'Allegato B bis.

3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'Allegato B bis e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.

Art. 21 sexies. (Presentazione e contenuti del progetto di gestione )

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera b), il progetto di gestione è presentato entro un anno dall'entrata in esercizio dell'invaso e contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'Allegato B bis;

e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'Allegato B ter, punto 2, lettera e);

f) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'Allegato B ter, definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;

h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;

i) l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'articolo 21 nonies.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il gestore deve individuare al momento della redazione del progetto di gestione un sito disponibile per il deposito di detto materiale e presentare un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati.

4. Nel caso in cui al momento della presentazione del progetto il proponente non disponga dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni dovrà comunque presentare un aggiornamento prima della loro effettuazione.

5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo III dell'Allegato B bis:

- a) le operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;
- b) le manovre di emergenza atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;
- c) le operazioni atte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;
- d) le operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.

Art. 21 septies. (Contenuti del progetto di gestione semplificato)

1. Per le operazioni di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2 il progetto di gestione contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d) la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'Allegato B bis;

e) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'Allegato B ter, punto 2 lettere a), b), c), d), g); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

f) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;

g) l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato al successivo articolo 21 nonies.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

Art. 21 octies. (Casi particolari)

1. Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui :

a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 21 quater lo ritenga necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006;

b) l'attività di spurgo comprometta la sicurezza idraulica e comporti accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;

c) a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si possa prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, qualora si tratti di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità già previsti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

Art. 21 novies. (Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore è tenuto a:

a) presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale;

b) tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente.

2. L'autorità competente, ai fini di un maggiore coordinamento, può convocare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico qualora lo ritenga opportuno; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.

Art. 21 decies. (Norma transitoria)

1. I progetti di gestione delle operazioni soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dalla pubblicazione di apposito comunicato del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte."

Art. 4. (*Integrazione degli Allegati al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R*)

1. Dopo l'Allegato B del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, sono aggiunti, infine, gli Allegati B bis e B ter del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 29 gennaio 2008

Mercedes Bresso

Allegato A  
(B bis)

(Artt. 21 quinquies e 21 sexies)

I) Modalità e prescrizioni per le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo

1. Qualsiasi attività che comporti un aumento del trasporto solido del corpo idrico deve essere prevista ed effettuata nel periodo di morbida o piena ordinaria e al di fuori delle fasi riproduttive dell'ittiofauna presente nel corso d'acqua a valle.

2. Nelle operazioni di svaso e spurgo il raggiungimento della portata massima operativa deve avvenire gradualmente, onde consentire il rifugio o l'allontanamento degli organismi bentonici e della fauna ittica del corso d'acqua recettore; in ogni caso, lo spurgo dovrà essere preceduto da rilascio di acqua di superficie fino al raggiungimento graduale della portata massima operativa.

3. Al termine delle operazioni di spurgo, laddove tecnicamente possibile, deve essere, inoltre, effettuato un "lavaggio" del corpo idrico tramite il rilascio di acqua per un periodo sufficiente a rimuovere l'eccesso di sedimento accumulato nell'alveo.

4. A salvaguardia degli utilizzatori delle acque a valle dello sbarramento, il gestore, fermo restando quanto previsto all'articolo 21 quater, comma 10, deve dare comunicazione tempestiva riguardo le operazioni di gestione straordinaria che intende porre in atto all'Autorità d'ambito del servizio idrico integrato, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti ed a tutti coloro che potenzialmente possano subire un danno.

5. A valle dello sbarramento, deve essere predisposto almeno un punto di monitoraggio sul corso d'acqua recettore, entro distanza adeguata dal punto di rilascio degli organi di scarico, per l'effettuazione delle misure di concentrazione dei solidi sospesi e dell'ossigeno disciolto (tabella 1), da effettuarsi in continuo o per campionamenti discreti ad intervalli regolari. E' inoltre richiesto il valore di portata registrato in continuo al punto di scarico.

6. Deve essere previsto un monitoraggio della fauna macrobentonica, secondo la metodologia di bioindicazione prevista dalla normativa di riferimento per lo stato di qualità delle acque, prima dell'inizio delle operazioni, entro 3-4 settimane e quattro mesi dopo il loro termine, in un punto adeguato al campionamento a valle dello scarico (tabella 1). Dovrà inoltre essere effettuato un campionamento nello stesso periodo a monte dell'invaso. L'autorità competente può chiedere, in sede di valutazione del progetto di gestione ed al fine di ottenere informazioni integrative rispetto a quelle ottenibili con la sola fauna macrobentonica l'eventuale indagine di altre componenti biologiche.

Tabella 1 - Schema cronologico per il rilevamento dei parametri idrologici, chimico fisici e biologici nel corso d'acqua recettore dell'invaso a valle dello sbarramento in fase di svolgimento delle operazioni di gestione non ordinaria.

Prima dell'operazione

Durante l'operazione

Entro 3-4 settimane dal termine dell'operazione

7 giorni dopo il termine dell'operazione

4 mesi dall'operazione

Portata rilasciata (m<sup>3</sup>/s)

x

Misura di ossigeno disciolto e dei solidi sospesi

x

x

e) Monitoraggio del macrobenthos e delle eventuali componenti biologiche aggiuntive

x

x

x

7. A salvaguardia dell'ecosistema fluviale, durante le operazioni in esame la concentrazione di solidi sospesi nel punto monitorato a valle deve rispettare le soglie di durata/concentrazione riportata in tabella 2. La concentrazione di ossigeno disciolto deve sempre essere superiore a 5 mg/l (pari a circa il 40% di saturazione). Eventuali superamenti delle soglie succitate dovranno essere immediatamente corretti mediante opportune modulazioni delle portate rilasciate.

Tabella 2 - Soglie di accettabilità\* per i Solidi Sospesi nelle acque rilasciate a valle degli invasi e durata di esposizione da non superare.

Concentrazione di solidi sospesi

Ossigeno disciolto

Durata massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi

Max 40 gr/l

>5 mg/l

<0,5 h

15 gr/l < conc SS < 20 gr/l

>5 mg/l

<1,5 h

10 gr/l < conc SS < 15 gr/l

>5 mg/l

<3,0 h

5 gr/l < conc SS < 10 gr/l

>5 mg/l

<6,0 h

<5 gr/l

>5 mg/l

Fino al termine delle operazioni\*\*

\* Questi limiti possono essere adattati in funzione delle caratteristiche specifiche del corso d'acqua in esame (quale il pregio ecosistemico) e dell'esperienza maturata.

\*\* Si intende come termine massimo il periodo di una settimana.

8. Nel caso in cui non sia possibile procedere nel rispetto delle soglie sopra riportate, devono essere proposte dal gestore modalità di spurgo alternative (lo spurgo può, ad esempio, essere effettuato per stralci in periodi successivi).

9. Nel caso in cui l'analisi chimica dei sedimenti di cui all'Allegato B ter mostri superamenti dei valori di riferimento ivi previsti, si procede secondo quanto indicato all'articolo 21 octies del presente regolamento.

10. Per la tutela della fauna ittica, eventuali recuperi e ripopolamenti devono essere conformi alle disposizioni della legge sulla pesca (l.r. n. 37 del 29 dicembre 2006).

11. Nel caso in cui le attività di rilascio di sedimenti producano effetti ricadenti nel territorio di parchi ed altre aree protette, deve essere previsto almeno un punto di monitoraggio in corrispondenza di essi. La localizzazione, i parametri da analizzare, le modalità di analisi e di verifica del rispetto dei limiti prescritti devono essere concordati con l'ente di gestione dell'area interessata. In fase di redazione del progetto, devono essere concordate con l'ente gestore eventuali ulteriori cautele, prescrizioni, condizioni particolari o valori limite più restrittivi.

12. Il gestore è tenuto a compilare un registro delle operazioni effettuate e dei risultati dei monitoraggi che deve essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo e dell'ente autorizzatore.

13. Le modalità di realizzazione del programma di monitoraggio quali-quantitativo da effettuarsi in corrispondenza delle operazioni devono essere concordate con il Dipartimento territorialmente competente dell'ARPA.

## II) Modalità e prescrizioni per l'asportazione dei sedimenti a bacino pieno o vuoto

1. Le operazioni di idroaspirazione devono essere programmate con livello idrico al di sotto della soglia di sfioro e con tutti gli organi di scarico chiusi. Tali condizioni devono essere mantenute per almeno 24 ore a conclusione di ciascuna operazione.

2. Nel caso sia necessario o preferibile procedere allo sfangamento tramite mezzi meccanici di escavazione a invaso vuoto, occorre attenersi a quanto segue:

a) evitare che le acque di percolazione dal materiale dragato possano produrre un incremento della torbidità delle acque del corpo idrico a valle dello sbarramento;

b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 sexies, comma 3, e all'articolo 21 octies del presente regolamento, le aree prescelte per la dislocazione dei materiali rimossi devono essere poste in condizioni di sicurezza idraulica, sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi e l'esposizione a fenomeni erosivi sia per quanto concerne il verificarsi di eventi di piena;

c) ove possibile e compatibilmente con la qualità dei sedimenti, gli usi in atto e la sicurezza idraulica, i sedimenti asportati devono essere utilizzati tutti o in parte per il ripascimento delle rive del corso d'acqua a valle, con modalità che non compromettano la tutela dell'ecosistema acquatico.

d) qualunque sia la localizzazione finale dei sedimenti, devono essere preventivamente confrontati, per i diversi tracciati stradali possibili, gli impatti dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di individuare il tracciato meno impattante dal punto di vista ambientale-sanitario.

## III) Modalità e prescrizioni per le operazioni non contemplate nel progetto di gestione

1. L'esecuzione delle operazioni non contemplate nel progetto di gestione, di cui all'art. 21 sexies, comma 5, dovrà avvenire, laddove possibile, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;

b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualità delle acque e consentire il rifugio o l'allontanamento degli organismi

bentonici e della fauna ittica del corso d'acqua recettore; in ogni caso, lo svaso dovrà essere preceduto da rilascio di acqua di superficie fino al raggiungimento graduale della portata massima operativa;

c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;

d) Al termine delle operazioni deve essere, inoltre, effettuato un "lavaggio" del corpo idrico tramite il rilascio di acqua per un periodo sufficiente a rimuovere l'eccesso di sedimento accumulato nell'alveo;

e) le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi di magra del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata urgenza;

f) le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.

Allegato B  
(ter)

(Art. 21 sexies)

Caratterizzazione preliminare delle acque e dei sedimenti per la predisposizione del progetto di gestione

1. Limitatamente ai casi di svaso è richiesta l'analisi delle acque raccolte nel bacino. L'analisi deve riguardare la colonna d'acqua sovrastante il sedimento nel punto più profondo in prossimità dello sbarramento, relativamente agli elementi chimici e chimico-fisici richiesti per la classificazione dello stato ecologico dall'Allegato I, Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai metalli elencati nella tabella 1 A del medesimo allegato. E' inoltre richiesta l'analisi della clorofilla a e della trasparenza, nonché la ricerca di altre sostanze specifiche, elencate nella medesima tabella, sulla base delle conoscenze relative alle pressioni antropiche. L'analisi della colonna dovrà prevedere almeno un prelievo dal fondo, un campione superficiale ed uno intermedio.

2. In tutti gli altri casi devono essere fornite le analisi che seguono:

a) curva previsionale delle concentrazioni dei sedimenti (mg/l) rilasciati nel tempo;

b) analisi qualitativa della colonna d'acqua sovrastante il sedimento, analogamente a quanto indicato al punto 1 del presente allegato;

c) caratterizzazione granulometrica dei sedimenti, loro natura litologica e frazione percentuale di sostanza organica;

d) ricerca nei sedimenti accumulati delle sostanze elencate nella tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. 152/2006, qualora le conoscenze relative alle pressioni antropiche o i risultati analitici sulla colonna d'acqua, ne indichino la potenziale presenza; nel caso in cui, nel punto di maggior spessore, il sedimento accumulato superi i tre metri di altezza, il campionamento deve essere effettuato mediante carotaggio onde prelevare aliquote rappresentative dello stesso; deve essere inoltre fornita un'analisi dell'eluato del sedimento finalizzata al confronto con le soglie di riferimento per la classificazione ambientale dei corsi d'acqua di cui all'Allegato I, Parte III del d.lgs. 152/2006. Deve essere altresì fornita un'analisi del sedimento rappresentativo dello stato di qualità del bacino in un'area priva di pressioni;

e) descrizione del regime idrologico del corpo idrico e precisamente: ricostruzione del regime delle portate (portata media annua, portate medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all'anno medio e al netto di eventuali prelievi in atto a monte dell'invaso. Per tale studio ci si può avvalere di misurazioni statisticamente significative eventualmente disponibili per il bacino interessato o per bacini con caratteristiche riconducibili a quelle del bacino in esame; in alternativa, possono essere utilizzate determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente interpretate Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA);

f) stima del trasporto solido, espresso in mg/l, che si avrebbe nel corso d'acqua in condizioni naturali di morbida e di piena ordinaria ovvero in assenza dello sbarramento;

g) caratterizzazione della qualità e della consistenza della fauna ittica nel bacino di accumulo e nel corpo idrico recettore, con l'indicazione dei periodi riproduttivi e della durata delle prime fasi di sviluppo delle popolazioni presenti al fine di individuare i periodi dell'anno più adatti all'attuazione delle operazioni di spurgo.

3. Deve essere resa disponibile, su eventuale richiesta dell'autorità competente, copia dei rapporti di prova analitica.